

IMPOSTE SUL REDDITO

Vitto, alloggio e formazione: a regime le nuove regole per i professionisti

di Alessandro Bonuzzi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri della **L. 81/2017**, recante **“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”**, entrano in vigore le **nuove disposizioni** relative alla deducibilità dal **reddito di lavoro autonomo** delle spese **alberghiere**, di **vitto** e di **formazione**.

Le modifiche, che riguardano il [comma 5 dell'articolo 54 del Tuir](#), devono essere accolte con **favore** poiché, da un lato, allargano il perimetro di deducibilità e, dall'altro, riducono gli adempimenti. Per espressa disposizione normativa, le **nuove disposizioni** **hanno effetto a decorrere dal 2017**.

Si prevede che per le spese relative a prestazioni **alberghiere** e di **sommministrazione** di **alimenti e bevande**, se

- **sostenute** dal **professionista** per l'esecuzione dell'incarico e
- **addebitate** da questo in modo **analitico** in capo al **committente**,

non trovano più applicazione i **limiti deducibilità** ordinariamente applicabili del 75% e, comunque, del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Altra novità riguarda le **spese sostenute direttamente dal committente** a beneficio del professionista per l'esecuzione di un incarico. In pratica, le regole applicabili nel 2016 alle sole spese di vitto e alloggio vengono estese dal 2017 a **tutte le tipologie di spesa** e non solo alle spese di **viaggio** come previsto dal decreto fiscale ([D.L. 193/2016](#)). Pertanto, qualsiasi spesa pagata direttamente dal committente **non costituisce compenso** in natura per il professionista e, quindi:

- **non** deve essere indicata nella **fattura** emessa dal professionista a fronte del servizio prestato;
- **non** costituisce un **costo deducibile** dal reddito di lavoro autonomo del professionista.

Per il **committente**, la deducibilità del costo sostenuto non è più subordinata alla ricezione della parcella del professionista ma dipende dalle regole ordinariamente applicabili alla rispettiva categoria reddituale di “appartenenza”.

Infine, cambia anche il trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista. Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che le spese per l'**iscrizione a master** e a corsi di **formazione** o di **aggiornamento professionale**, nonché le spese di iscrizione a **convegni** e **congressi**, comprese quelle di **viaggio** e **soggiorno**, sono **integralmente deducibili** dal reddito di lavoro autonomo, entro il **limite annuo di 10.000 euro**.

Trattasi di un cambiamento non di poco conto, poiché si ricorda come la disciplina in vigore fino allo scorso anno fosse tutt'altro che benevola; difatti, la **deducibilità** delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, **incluse quelle di viaggio e soggiorno**, era limitata al 50% del loro ammontare.

Seminario di specializzazione
**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)